

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 12 della legge del 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, reca norme di adeguamento per i controlli ufficiali, in ottemperanza a quanto sancito dal Regolamento (UE) 2017/625 (di seguito denominato “regolamento”), volte a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare per la protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della sanità delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva.

Nello schema di decreto vengono fissate la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori dei settori interessati per l'espletamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti su animali, alimenti e mangimi. L'esigenza di raccogliere in un unico testo legislativo tutte le tariffe è motivata da considerazioni di ordine giuridico nonché da ragioni di opportunità.

Le prime riguardano il rispetto degli obblighi imposti dall'Unione europea e l'adeguamento alle disposizioni armonizzate, tra quelle che maggiormente rilevano in questa sede, l'articolo 78 del Regolamento, che obbliga gli Stati membri a rendere disponibili adeguati finanziamenti per l'organizzazione delle attività di controllo e l'articolo 79 che prevede che gli Stati membri possano riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli di cui trattasi. Per alcuni tipi di controlli, tra l'altro, gli Stati membri sono obbligati a stabilire una tariffa che non può essere né inferiore agli importi minimi specificati dal medesimo Regolamento, né superiore ai costi sostenuti dalle autorità competenti.

Per ciò che attiene alle ragioni di opportunità va, invece, considerato che attualmente la copertura dei costi per l'effettuazione dei controlli ufficiali è disciplinata in parte anche da disposizioni regionali, tale frammentazione crea notevoli incertezze e disomogeneità nell'applicazione delle tariffe a livello nazionale, tanto che i rappresentanti delle regioni e delle categorie interessate hanno più volte lamentato una disparità di trattamento a seconda del luogo ove svolgono la propria attività lavorativa. Fenomeno, questo, che contraddice le regole della concorrenza leale e genera distorsioni commerciali.



Il documento che si propone, composto da 23 articoli e relativi allegati nei quali sono riportate le tabelle per il calcolo delle tariffe e le modalità di applicazione delle stesse, è così strutturato: l'articolato contiene le percentuali di ripartizione degli importi introitati (con i relativi vincoli di destinazione), nonché i criteri previsti dal Regolamento per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe. Le tipologie e gli importi delle tariffe sono stati, invece, inseriti negli allegati, al fine di consentirne la modifica in modo agevole, in vista della necessità di adeguare tali importi nel corso del tempo.

Il provvedimento, nello specifico, reca disposizioni inerenti la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento UE 2017/625 nelle seguenti aree:

- a) gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese l'etichettatura e le indicazioni nutrizionali sulla salute, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- b) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
- c) la salute animale;
- d) i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
- e) il benessere degli animali;
- f) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi.

Lo schema di decreto disciplina le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine



animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625 (di seguito regolamento). Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui a al presente comma anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, purché siano eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento. Inoltre, il presente decreto determina la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

L'articolo definisce il campo di applicazione ovvero i controlli sanitari ufficiali disciplinati dal Regolamento ed eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e norme sulla salute e sul benessere degli animali. L'articolo ribadisce, inoltre, il principio già vigente per cui le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché per migliorare il sistema dei controlli ufficiali stesso, nel rispetto di quanto sancito a livello europeo. Il Ministero della salute, le regioni e le provincie autonome, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il presente decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi dell'articolo 80 del regolamento.

Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal



finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, in ottemperanza a quanto sancito dal Regolamento.

L'articolo 3 Stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali e le merci in entrata nell'UE, presso i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento e presso i depositi riconosciuti ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 nonché per le attività svolte dal Ministero della salute per il riconoscimento dei suddetti depositi. Sono previsti, inoltre, controlli in uscita verso Paesi terzi per alcune categorie merceologiche (sottoprodotti di origine animale). Per tali controlli l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 e fornisce anticipatamente al Posto di controllo frontaliero l'attestazione dell'avvenuto versamento. Le spese per il trattamento di trasferta del personale dei Posti di controllo frontaliero impiegato su richiesta dell'operatore nelle attività di controllo di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, presso i depositi doganali di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124 e presso i punti di controllo, sono a totale carico dell'operatore interessato. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

In particolare, il comma 1 stabilisce le tariffe riguardanti i controlli ufficiali eseguiti dai PCF sulle partite di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, sulle partite di prodotti della pesca soggette ai previsti controlli sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2126 e sulle partite di prodotti di origine animale in esportazione dall'Unione soggette a controlli da parte dei PCF. Gli importi



delle suddette tariffe, calcolati in conformità all'articolo 79, paragrafo 1 e articolo 80 del regolamento, sono indicati nell' Allegato 1, Sezione 1, Tabelle A, D e E.

Al comma 2 sono, invece, stabilite le tariffe per i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci soggette ad un incremento temporaneo dei controlli ufficiali oppure a misure di emergenza (articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento) eseguiti presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. Gli importi di tali tariffe, calcolati in conformità all'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), sono indicati nell' Allegato, 1 Sezione 1, Tabella B.

Il comma 3 stabilisce le tariffe per i controlli periodici eseguiti dai PCF sulle merci a rischio meno elevato di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, per le quali è prevista la notifica, da parte dell'operatore, dell'arrivo delle partite attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES, al fine di consentire la predisposizione del piano di monitoraggio nazionale di cui all'articolo 44 del regolamento. Gli importi di tali tariffe, indicati nell' Allegato 1, Sezione 1, Tabella C, sono stabiliti in conformità all'articolo 80 del regolamento.

Le tariffe stabilite al comma 4 riguardano i controlli ufficiali effettuati dai PCF presso i depositi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124. Gli importi delle suddette tariffe sono indicati nell' Allegato 1, Sezione 2.

Il comma 5, conformemente alle disposizioni del regolamento (i riferimenti normativi sono contenuti in dettaglio nel comma stesso) prevede che le analisi di laboratorio derivanti da controlli intensificati o effettuate su partite di animali e merci che comportano un rischio sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita. In tal caso, l'importo dei costi delle analisi è corrisposto dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi, mentre, l'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio è corrisposto direttamente al PCF che ha effettuato il campionamento. Per tutti i controlli ufficiali sopra descritti, l'operatore fornisce anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento delle tariffe indicate nell' Allegato 1, Sezioni 1 e 2 e, qualora per l'esecuzione dei controlli siano state sostenute spese di trasferta dal personale del PCF, tali spese sono a totale carico dell'operatore interessato (commi 6 e 7).



I commi 8 e 9 riguardano, infine, le attività di controllo eseguite dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124. Tale regolamento prevede, infatti, che possano essere riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati Membri esclusivamente i depositi che soddisfano particolari requisiti elencati nell'articolo 23, paragrafo 2 del sopra citato regolamento. L'importo delle tariffe da corrispondere per tali attività è indicato nell'Allegato 1, sezione 3 ed è stato calcolato in conformità all'articolo 80 del regolamento.

All'articolo 4 Individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabelle A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento mentre la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, tabella A sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento.

Per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, si applica la tariffa individuata nell'allegato 1, sezione 4, tabella B del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali applica le tariffe forfetarie annuali individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella C del presente decreto. Le tariffe



forfettarie, ai sensi dell'art. 80 del regolamento, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di rischio riferito ad ogni stabilimento/nave. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei controlli ufficiali successivi al riconoscimento in funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento, può essere previsto un sopralluogo con periodicità variabile da uno all'anno fino ad uno ogni cinque anni. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e 2 comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.

All'articolo 5 si disciplinano le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi che costituiscono un compito istituzionale delle autorità competenti e sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento ed i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale.

All'articolo 6 Individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1 del regolamento. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 1 e all'articolo 9 comma 3, è riferita alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6.00 alle ore 18.00 relativamente all'attività di macellazione e/o lavorazione della selvaggina e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. La tariffa per gli stabilimenti è comprensiva di eventuali certificati e attestati ufficiali, inclusi quelli per l'esportazione, quando richiesti dall'operatore e rilasciati dal veterinario ufficiale presente nello stabilimento per il controllo ufficiale relativo rispettivamente all'attività di macellazione e all'attività di lavorazione della selvaggina.

Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate e/o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica



tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 5 i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico e gli stabilimenti annessi o funzionalmente connessi che riforniscono in via esclusiva, stabilimenti con la medesima ragione sociale che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione al consumatore finale. Le piattaforme di distribuzione alimenti, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.

È assoggettato alle tariffe di cui al comma 5 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al 1 gennaio dell'anno precedente a quello di trasmissione dell'autodichiarazione di cui al modulo 6 dell'allegato 4.

All'articolo 7 Definisce le tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta. Per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a) comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b). Nel caso dell'ispezione di cui al presente comma, gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. Ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuta nei piani di controllo per autoconsumo o per cessione diretta, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale.



All'articolo 8 vengono introdotte disposizioni in materia di maggiorazione delle tariffe applicate ai controlli ufficiali quando gli stessi sono effettuati: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; nei giorni festivi o nei giorni feriali con una richiesta inferiore alle 24 ore.

All'articolo 9 Disciplina i controlli ufficiali originariamente non programmati nonché i controlli ufficiali e altre attività ufficiali richiesti dagli operatori ed effettuati dall'Azienda sanitaria locale in conformità agli articoli 79, paragrafo 2, lettera c) ed 80 del Regolamento.

Per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, maggiore o minore, da parte dell'Autorità competente in un precedente controllo ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati.

Per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli: per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;

di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7 e per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.

Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso in cui l'ispezione ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello non è prevista nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3.

Le tariffe di cui al presente articolo si applicano a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore



dei MOCA, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria, determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 10, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione minima oraria minima da considerare è di 15 minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui al modulo 11 dell'allegato 5.

L'**articolo 11** introduce gli importi delle tariffe per la fase della controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento. Qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanità o al laboratorio designato l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3.

All'**articolo 12** stabilisce le modalità di versamento, da parte dell'operatore, delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dai Posti di controllo frontaliero (PCF) e dal Ministero della Salute nonché delle eventuali spese di trasferta connesse all'esecuzione di dette attività.

In relazione alle tariffe per le prestazioni rese dai PCF, è stabilito che i relativi importi, indicati nell'Allegato 1, Sezioni 1 e 2, sono versati dall'operatore al momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES.

I commi 3, 4, e 5 stabiliscono le modalità di versamento e di restituzione, qualora necessaria, degli importi in caso di adozione da parte dell'operatore del criterio del "conto a scalare" come definito al comma 3.

Al comma 7 sono stabilite le modalità di versamento dell'importo indicato nell'Allegato 1, Sezione 3 per il riconoscimento di depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124.



L'articolo 13 reca disposizioni in materia di modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale.

L'Articolo 14 stabilisce la ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, eseguiti dai posti di controllo frontalieri e dai punti di controllo, tra Stato e laboratori ufficiali che effettuano le analisi di laboratorio.

I suddetti introiti sono vincolati a garantire i mezzi e le risorse per l'espletamento dei suddetti controlli e delle altre attività stabilite dal regolamento.

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 1 e 2 sono destinati e vincolati:

a) la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/art. 14 del capo 20 per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma "Sanità pubblica veterinaria" nell'ambito della missione "Tutela della salute"- categoria "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai posti di controllo frontalieri e dai punti di controllo, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato 3, sezione 2, nonché per ogni altro onere correlato;

b) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per l'attività di supporto sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al medesimo il costo;

c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01 capo 20.

I Posti di Controllo Frontalieri provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile ed anche il relativo versamento deve avere



cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscosse.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali come indicato nei successivi commi. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7 e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe della sezione 8, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3:

a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che le attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7 quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, per la copertura delle spese correnti o di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 e nei giorni festivi;

b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;

c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e/o altri laboratori ufficiali incaricati dalle regioni e dalle province autonome, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;

e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero;



d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

Entro trenta giorni a decorrere dalla conclusione del semestre precedente l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2 gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo. In caso di mancato riparto e/o trasferimento di cui al comma 2 da parte dell'Azienda sanitaria locale, la regione o la provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima.

La maggiorazione prevista all'articolo 8 non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 12, dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 9 8, commi 7 e 8, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale che ha eseguito le analisi.

L'articolo 16 disciplina la normativa inerente le modalità di rendicontazione delle tariffe. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15 con periodicità semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6 5 con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente.

La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma precedente al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali/altri laboratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero



della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 3 dell'allegato 6. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15 14, comma 2, lettera d, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 4 3 dell'allegato 6.

L'articolo 17 reca le disposizioni inerenti i provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento delle tariffe previste dal presente decreto. Nel caso in cui l'operatore, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, contestualmente, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e le attività connesse.

L'articolo 18 reca modalità di aggiornamento e modifica degli allegati prevedendo che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio e **secondo** quanto previsto dal Capo VI del regolamento UE 2017/625, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere a:

a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2 e della tariffa oraria di cui all'allegato 3 del presente decreto;

b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429.

Infine, si prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di versamento delle tariffe. Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le disposizioni di cui agli allegati 4, 5 e 6.



L'articolo 19 reca norme in materia di adempimenti dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il link alla pagina web con le informazioni pubbliche relative alle tariffe. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafi 1 e 2 del regolamento, le informazioni pubbliche delle tariffe di cui al comma precedente sono riferite:

- a) al metodo e ai dati utilizzati per determinare le tariffe;
- b) all'importo delle tariffe per i controlli ufficiali e/o le altre attività ufficiali applicate a ciascuna categoria di operatori di cui all'articolo 1 del presente decreto.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese.

L'articolo 21 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessa di avere efficacia il decreto del Ministero della salute del 24 gennaio 2011 (GU n.100 del 2-5-2011); il decreto del Ministero della salute 3 giugno 2015 (GU Serie Generale n.138 del 17-06-2015) e le tariffe di cui all' allegato 1, parte II, settore "certificazioni e nulla osta", punto 17 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 (GU Serie Generale n.63 del 15-03-1991 - Suppl. Ordinario n. 21) e successive modificazioni.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Decreto

Schema di decreto recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12 della legge del 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

Premessa

Lo schema di decreto reca disposizioni inerenti la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

L'intero schema di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO	CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA	Risorse da bilancio disponibili a legislazione vigente.
ART. 1	Definisce il campo di applicazione ovvero i controlli sanitari ufficiali disciplinati dal Regolamento ed eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e norme sulla salute e sul benessere degli animali. L'articolo ribadisce, inoltre, il principio già vigente per cui le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché per migliorare il sistema dei controlli ufficiali stesso, nel rispetto di quanto sancito a livello europeo. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.	Lo schema di decreto reca disposizioni inerenti la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in



In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il presente decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi dell'articolo 80 del regolamento.

Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

Lo schema di decreto reca disposizioni inerenti la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio



		<p>Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
ART. 2	Reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, in ottemperanza a quanto sancito dal Regolamento.	
ART. 3	Stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali e le merci in entrata nell'UE, presso i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento e presso i depositi riconosciuti ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 nonché per le attività svolte dal Ministero della salute per il riconoscimento dei suddetti depositi. Sono previsti, inoltre, controlli in uscita	Lo schema di decreto reca disposizioni inerenti la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della



verso Paesi terzi per alcune categorie merceologiche (sottoprodotti di origine animale). Per tali controlli l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 e fornisce anticipatamente al Posto di controllo frontaliero l'attestazione dell'avvenuto versamento. Le spese per il trattamento di trasferta del personale dei Posti di controllo frontaliero impiegato su richiesta dell'operatore nelle attività di controllo di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, presso i depositi doganali di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124 e presso i punti di controllo, sono a totale carico dell'operatore interessato. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

In particolare, il comma 1 stabilisce le tariffe riguardanti i controlli ufficiali eseguiti dai PCF sulle partite di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, sulle partite di prodotti della pesca soggette ai previsti controlli sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2126 e sulle partite di prodotti di origine animale in esportazione dall'Unione soggette a controlli da parte dei PCF. Gli importi delle suddette tariffe, calcolati in conformità all'articolo 79, paragrafo 1 e articolo 80 del regolamento, sono indicati nell' Allegato 1, Sezione 1, Tabelle A, D e E.

Al comma 2 sono, invece, stabilite le tariffe per i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci soggette ad un incremento temporaneo dei controlli ufficiali oppure a misure di emergenza (articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento) eseguiti presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. Gli importi di tali tariffe, calcolati in conformità all'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), sono indicati nell'Allegato, 1 Sezione 1, Tabella B.

Il comma 3 stabilisce le tariffe per i controlli periodici eseguiti dai PCF sulle merci a rischio meno elevato di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, per le quali è prevista la notifica, da parte dell'operatore, dell'arrivo delle

normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori e prevedendo che gli stessi debbano versare le tariffe stabilite dal presente decreto per far fronte alle attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità competenti. Le tariffe versate dagli operatori dei settori interessati sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle



	<p>partite attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES, al fine di consentire la predisposizione del piano di monitoraggio nazionale di cui all'articolo 44 del regolamento. Gli importi di tali tariffe, indicati nell'Allegato 1, Sezione 1, Tabella C, sono stabiliti in conformità all'articolo 80 del regolamento.</p> <p>Le tariffe stabilite al comma 4 riguardano i controlli ufficiali effettuati dai PCF presso i depositi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124. Gli importi delle suddette tariffe sono indicati nell'Allegato 1, Sezione 2.</p> <p>Il comma 5, conformemente alle disposizioni del regolamento (i riferimenti normativi sono contenuti in dettaglio nel comma stesso) prevede che le analisi di laboratorio derivanti da controlli intensificati o effettuate su partite di animali e merci che comportano un rischio sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita. In tal caso, l'importo dei costi delle analisi è corrisposto dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi, mentre, l'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio è corrisposto direttamente al PCF che ha effettuato il campionamento. Per tutti i controlli ufficiali sopra descritti, l'operatore fornisce anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento delle tariffe indicate nell'Allegato 1, Sezioni 1 e 2 e, qualora per l'esecuzione dei controlli siano state sostenute spese di trasferta dal personale del PCF, tali spese sono a totale carico dell'operatore interessato (commi 6 e 7).</p> <p>I commi 8 e 9 riguardano, infine, le attività di controllo eseguite dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124. Tale regolamento prevede, infatti, che possano essere riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati Membri esclusivamente i depositi che soddisfano particolari requisiti elencati nell'articolo 23, paragrafo 2 del sopra citato regolamento. L'importo delle tariffe da corrispondere per tali attività è indicato nell'Allegato 1, sezione 3 ed è stato calcolato in conformità all'articolo 80 del regolamento.</p>	<p>risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea. Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
ART. 4	<p>Individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca. Il Ministero della</p>	<p>Le tariffe per il riconoscimento e le attività di controllo ufficiale</p>



salute per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabelle A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento mentre la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, tabella A sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento.

Per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, si applica la tariffa individuata nell'allegato 1, sezione 4, tabella B del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali applica le tariffe forfettarie annuali individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella C del presente decreto. Le tariffe forfettarie, ai sensi dell'art. 80 del regolamento, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di rischio riferito ad ogni stabilimento/nave. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei controlli ufficiali successivi al riconoscimento in funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento, può essere previsto un sopralluogo con periodicità

sono attualmente disciplinate dal Decreto del Ministro della Salute 3 giugno 2015 pubblicato sulla G.U. n.138 del 17-6-2015 che si riporta integralmente nel testo in esame.

Il riconoscimento delle navi officina ormeggiate in acque internazionali è stato conferito al Ministero della Salute in forza dell'articolo 48 della legge 96/2010 – legge di delegazione europea 2009, con il presente decreto si è riportata la normativa predisposta in attuazione della suddetta legge di delegazione al fine di uniformare tutta la materia e avere un unico testo di riferimento in materia di tariffe.



	<p>variabile da uno all'anno fino ad uno ogni cinque anni. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e 2 comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.</p>	
<p>ART. 5</p>	<p>Disciplina le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi che costituiscono un compito istituzionale delle autorità competenti e sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento ed i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale.</p>	<p>Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei</p>



		<p>controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
<p>ART. 6</p>	<p>Individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1 del regolamento. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 1 e all'articolo 9 comma 3, è riferita alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6.00 alle ore 18.00 relativamente all'attività di macellazione e/o lavorazione della selvaggina e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. La tariffa per gli stabilimenti è comprensiva di eventuali certificati e attestati ufficiali, inclusi quelli per l'esportazione, quando richiesti dall'operatore e rilasciati dal veterinario ufficiale presente nello stabilimento per il controllo ufficiale relativo rispettivamente all'attività di macellazione e all'attività di lavorazione della selvaggina.</p> <p>Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate e/o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 5 i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico e gli stabilimenti annessi o funzionalmente connessi che riforniscono in via esclusiva, stabilimenti con la medesima ragione sociale che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione al consumatore finale. Le piattaforme di distribuzione alimenti, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash</p>	<p>Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei</p>



	<p>and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.</p> <p>È assoggettato alle tariffe di cui al comma 5 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al 1 gennaio dell'anno precedente a quello di trasmissione dell'autodichiarazione di cui al modulo 6 dell'allegato 4.</p>	<p>controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
<p>ART. 7</p>	<p>Definisce le tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta. Per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a) comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b). Nel caso dell'ispezione di cui al presente comma, gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. Ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuta nei piani di controllo per autoconsumo o per cessione diretta, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale.</p>	<p>Lo schema di decreto reca disposizioni inerenti la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.</p> <p>Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli</p>



		<p>ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Le tariffe sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
<p>ART. 8</p>	<p>Introduce disposizioni in materia di maggiorazione delle tariffe applicate ai controlli ufficiali quando gli stessi sono effettuati: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; nei giorni festivi o nei giorni feriali con una richiesta inferiore alle 24 ore.</p>	<p>La disposizione, già presente nel vecchio decreto tariffe prevede le maggiorazioni nel caso in cui le attività vengono svolte al di fuori dell'orario</p>



		<p>previsto. Tutti i costi sono a totale carico degli operatori dei settori interessati che versano le tariffe secondo le modalità disposte dal presente decreto.</p>
<p>ART. 9</p>	<p>Disciplina i controlli ufficiali originariamente non programmati nonché i controlli ufficiali e altre attività ufficiali richiesti dagli operatori ed effettuati dall'Azienda sanitaria locale in conformità agli articoli 79, paragrafo 2, lettera c) ed 80 del Regolamento.</p> <p>Per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, maggiore o minore, da parte dell'Autorità competente in un precedente controllo ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati.</p> <p>Per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli: per il rilascio di certificati e attestati ufficiali; di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7 e per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.</p> <p>Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso in cui l'ispezione ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello non è prevista nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3.</p> <p>Le tariffe di cui al presente articolo si applicano a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori</p>	<p>Lo schema di decreto reca disposizioni inerenti la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625. Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Le tariffe sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri</p>



	<p>del settore dei MOCA, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente.</p>	<p>enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
<p>ART. 10</p>	<p>Reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria, determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 10, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione minima oraria minima da considerare è di 15 minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di</p>	<p>Le disposizioni di cui al presente articolo vengono rimesse dal vecchio decreto 194 al quale ci si è riportati integralmente. Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Il sistema</p>



	cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui al modulo 11 dell'allegato 5.	è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.
ART. 11	Introduce gli importi delle tariffe per la fase della controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento. Qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanità o al laboratorio designato l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3.	La procedura di controversia è una novità introdotta con il regolamento UE 2017/625 che va, in qualche modo, a sostituire la vecchia disciplina della revisione di analisi. Alla luce di queste premesse è stato inserito nel decreto in oggetto l'importo delle tariffe che l'operatore interessato è chiamato a versare.
ART. 12	<p>Stabilisce le modalità di versamento, da parte dell'operatore, delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dai Posti di controllo frontaliere (PCF) e dal Ministero della Salute nonché delle eventuali spese di trasferta connesse all'esecuzione di dette attività.</p> <p>In relazione alle tariffe per le prestazioni rese dai PCF, è stabilito che i relativi importi, indicati nell'Allegato 1, Sezioni 1 e 2, sono versati dall'operatore al momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES.</p> <p>I commi 3, 4, e 5 stabiliscono le modalità di versamento e di restituzione, qualora necessaria, degli importi in caso di adozione da parte dell'operatore del criterio del "conto a scalare" come definito al comma 3.</p> <p>Al comma 7 sono stabilite le modalità di versamento dell'importo indicato nell'Allegato 1, Sezione 3 per il riconoscimento di depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124.</p>	Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Le tariffe sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e



		<p>finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
<p>ART. 13</p>	<p>Reca disposizioni in materia di modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale.</p>	<p>Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Le tariffe sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i</p>



		<p>controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea. Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
<p>ART. 14</p>	<p>Stabilisce la ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, eseguiti dai posti di controllo frontaliere e dai punti di controllo, tra Stato e laboratori ufficiali che effettuano le analisi di laboratorio.</p> <p>I suddetti introiti sono vincolati a garantire i mezzi e le risorse per l'espletamento dei suddetti controlli e delle altre attività stabilite dal regolamento.</p> <p>Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 1 e 2 sono destinati e vincolati:</p> <p>a) la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/art. 14 del capo 20 per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma "Sanità pubblica veterinaria" nell'ambito della missione "Tutela della salute"- categoria "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai posti di controllo frontaliere e dai punti di controllo, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato 3, sezione 2, nonché per ogni altro onere correlato;</p> <p>b) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti</p>	<p>Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Le tariffe sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei</p>



	<p>per territorio per l'attività di supporto sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al medesimo il costo;</p> <p>c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01 capo 20.</p> <p>I Posti di Controllo Frontalieri provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile ed anche il relativo versamento deve avere cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscalate.</p>	<p>controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
<p>ART. 15</p>	<p>Reca disposizioni in materia di ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali come indicato nei successivi commi. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7 e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe della sezione 8, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3:</p> <p>a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che le attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7 quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, per la copertura delle spese correnti o di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 e nei giorni festivi;</p>	<p>Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Le tariffe sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre</p>



	<p>b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;</p> <p>c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e/o altri laboratori ufficiali incaricati dalle regioni e dalle province autonome, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;</p> <p>e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero;</p> <p>d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.</p> <p>Entro trenta giorni a decorrere dalla conclusione del semestre precedente l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2 gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo. In caso di mancato riparto e/o trasferimento di cui al comma 2 da parte dell'Azienda sanitaria locale, la regione o la provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima.</p> <p>La maggiorazione prevista all'articolo 8 non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 12, dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 9 8, commi 7 e 8, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale che ha eseguito le analisi.</p>	<p>attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.</p>
--	--	--



ART. 16

Disciplina la normativa inerente le modalità di rendicontazione delle tariffe. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15 con periodicità semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6 5 con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente.

La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma precedente al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali/altri laboratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 3 dell'allegato 6. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15 14, comma 2, lettera d, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 4 3 dell'allegato 6.

Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. **Le tariffe sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.**

Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.



ART. 17	Reca disposizioni inerenti i provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento delle tariffe previste dal presente decreto. Nel caso in cui l'operatore, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, contestualmente, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e le attività connesse.	
ART. 18	<p>Reca modalità di aggiornamento e modifica degli allegati</p> <p>Si prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio e secondo quanto previsto dal Capo VI del regolamento UE 2017/625, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere a:</p> <p>a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2 e della tariffa oraria di cui all'allegato 3 del presente decreto;</p> <p>b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di versamento delle tariffe. Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le disposizioni di cui agli allegati 4, 5 e 6.</p>	Le modalità di aggiornamento delle tariffe sono stabilite in ragione del costo del servizio effettivo e alla luce di quanto previsto dal Capo VI del regolamento UE 2017/625.
ART. 19	<p>Reca norme in materia di adempimenti dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il link alla pagina web con le informazioni pubbliche relative alle tariffe. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafi 1 e 2 del regolamento, le informazioni pubbliche delle tariffe di cui al comma precedente sono riferite:</p> <p>a) al metodo e ai dati utilizzati per determinare le tariffe;</p>	




	<p>b) all'importo delle tariffe per i controlli ufficiali e/o le altre attività ufficiali applicate a ciascuna categoria di operatori di cui all'articolo 1 del presente decreto.</p>	
<p>ART. 20</p>	<p>Reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese.</p>	<p>Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere a carico degli operatori. Le tariffe sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.</p> <p>Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della</p>



		salute pubblica.
ART. 21	Dispone l'abrogazione del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e la cessazione dell'efficacia del decreto del Ministero della salute del 24 gennaio 2011 (GU n.100 del 2-5-2011); del decreto del Ministero della salute 3 giugno 2015 (GU Serie Generale n.138 del 17-06-2015) e le tariffe di cui all' allegato 1, parte II, settore "certificazioni e nulla osta", punto 17 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 (GU Serie Generale n.63 del 15-03-1991 - Suppl. Ordinario n. 21) e successive modificazioni.	

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625 AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETTERA G) DELLA LEGGE DEL 4 OTTOBRE 2019, N. 117.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio introduce particolari novità in materia di controlli disponendo:

- un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare;
- un approccio più dinamico grazie agli atti derivati (delegati e di esecuzione) per determinare gli aspetti applicativi;
- nel sistema dei controlli ufficiali, una migliore efficienza individuando una frequenza dei controlli che tenga conto della necessità che l'impegno nei controlli medesimi sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni;
- maggiore collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e gli operatori soggetti a controllo;
- i controlli nel settore dell'*e-commerce*;
- una base legale più solida contro le frodi;
- un miglioramento dell'utilizzo degli strumenti informatici attraverso la Digitalizzazione dei controlli.

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 12 della legge del 4 ottobre 2019, n. 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, reca disposizioni inerenti la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere

degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

Nello schema di decreto vengono fissate la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori dei settori interessati per l'espletamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti su animali, alimenti e mangimi.

Il provvedimento, nello specifico, reca disposizioni inerenti la copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento UE 2017/625 nelle seguenti aree:

- a) gli alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese l'etichettatura e le indicazioni nutrizionali sulla salute, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- b) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
- c) la salute animale;
- d) i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
- e) il benessere degli animali;
- f) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi.

Lo schema di decreto disciplina le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625 (di seguito regolamento). Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, purché siano eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento. Inoltre, il presente decreto determina

la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

L'intero schema di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il documento che si propone, composto da 22 articoli e relativi allegati nei quali sono riportate le tabelle per il calcolo delle tariffe e le modalità di applicazione delle stesse, è così strutturato: l'articolato contiene le percentuali di ripartizione degli importi introitati (con i relativi vincoli di destinazione) nonché i criteri previsti dal Regolamento per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe. Le tipologie e gli importi delle tariffe sono stati, invece, inseriti negli allegati, al fine di consentirne la modifica in modo agevole, in vista della necessità di adeguare tali importi nel corso del tempo. In particolare:

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione ovvero i controlli sanitari ufficiali disciplinati dal Regolamento ed eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e norme sulla salute e sul benessere degli animali. L'articolo ribadisce, inoltre, il principio già vigente per cui le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché per migliorare il sistema dei controlli ufficiali stesso, nel rispetto di quanto sancito a livello europeo. Il Ministero della salute, le regioni e le provincie autonome, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il presente decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi dell'articolo 80 del regolamento.

Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, al miglioramento del sistema dei controlli e alla garanzia del rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento, in ottemperanza a quanto sancito dal Regolamento.

L'articolo 3 Stabilisce le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti presso i Posti di controllo frontaliere (PCF) sugli animali e le merci in entrata nell'UE, presso i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento e presso i depositi riconosciuti ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 nonché per le attività svolte dal Ministero della salute per il riconoscimento dei suddetti depositi. Sono previsti, inoltre, controlli in uscita verso Paesi terzi per alcune categorie merceologiche (sottoprodotti di origine animale). Per tali controlli l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 e fornisce anticipatamente al Posto di controllo frontaliere l'attestazione dell'avvenuto versamento. Le spese per il trattamento di trasferta del personale dei Posti di controllo frontaliere impiegato su richiesta dell'operatore nelle attività di controllo di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, presso i depositi doganali di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124 e presso i punti di controllo, sono a totale carico dell'operatore interessato. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

In particolare, il comma 1 stabilisce le tariffe riguardanti i controlli ufficiali eseguiti dai PCF sulle partite di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, sulle partite di prodotti della pesca soggette ai previsti controlli sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2126 e sulle partite di prodotti di origine animale in esportazione dall'Unione soggette a controlli da parte dei PCF. Gli importi delle suddette tariffe, calcolati in conformità all'articolo 79, paragrafo 1 e articolo 80 del regolamento, sono indicati nell' Allegato 1, Sezione 1, Tabelle A, D e E.

Al comma 2 sono, invece, stabilite le tariffe per i controlli ufficiali sulle partite di animali e merci soggette ad un incremento temporaneo dei controlli ufficiali oppure a misure di emergenza (articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento) eseguiti presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. Gli importi di tali tariffe, calcolati in conformità all'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), sono indicati nell'Allegato, 1 Sezione 1, Tabella B.

Il comma 3 stabilisce le tariffe per i controlli periodici eseguiti dai PCF sulle merci a rischio meno elevato di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, per le quali è prevista la notifica, da parte dell'operatore, dell'arrivo delle partite attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES, al

fine di consentire la predisposizione del piano di monitoraggio nazionale di cui all'articolo 44 del regolamento. Gli importi di tali tariffe, indicati nell' Allegato 1, Sezione 1, Tabella C, sono stabiliti in conformità all'articolo 80 del regolamento.

Le tariffe stabilite al comma 4 riguardano i controlli ufficiali effettuati dai PCF presso i depositi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124. Gli importi delle suddette tariffe sono indicati nell'Allegato 1, Sezione 2.

Il comma 5, conformemente alle disposizioni del regolamento (i riferimenti normativi sono contenuti in dettaglio nel comma stesso) prevede che le analisi di laboratorio derivanti da controlli intensificati o effettuate su partite di animali e merci che comportano un rischio sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita. In tal caso, l'importo dei costi delle analisi è corrisposto dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi, mentre, l'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio è corrisposto direttamente al PCF che ha effettuato il campionamento. Per tutti i controlli ufficiali sopra descritti, l'operatore fornisce anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento delle tariffe indicate nell'Allegato 1, Sezioni 1 e 2 e, qualora per l'esecuzione dei controlli siano state sostenute spese di trasferta dal personale del PCF, tali spese sono a totale carico dell'operatore interessato (commi 6 e 7).

I commi 8 e 9 riguardano, infine, le attività di controllo eseguite dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124. Tale regolamento prevede, infatti, che possano essere riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati Membri esclusivamente i depositi che soddisfano particolari requisiti elencati nell'articolo 23, paragrafo 2 del sopra citato regolamento. L'importo delle tariffe da corrispondere per tali attività è indicato nell'Allegato 1, sezione 3 ed è stato calcolato in conformità all'articolo 80 del regolamento.

L'articolo 4 Individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabelle A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento mentre la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, tabella A sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento.

Per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, si applica la tariffa individuata nell'allegato 1, sezione 4, tabella B del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali applica le tariffe forfettarie annuali individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella C del presente decreto. Le tariffe forfettarie, ai sensi dell'art. 80 del regolamento, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di rischio riferito ad ogni stabilimento/nave. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei controlli ufficiali successivi al riconoscimento in funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento, può essere previsto un sopralluogo con periodicità variabile da uno all'anno fino ad uno ogni cinque anni. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e 2 comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.

All'articolo 5 si disciplinano le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi che costituiscono un compito istituzionale delle autorità competenti e sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento ed i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale.

L'articolo 6 Individua le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1 del regolamento. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 1 e all'articolo 9 comma 3, è riferita alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6.00 alle ore 18.00 relativamente all'attività di macellazione e/o lavorazione della selvaggina e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. La tariffa per gli stabilimenti è comprensiva di eventuali certificati e attestati ufficiali, inclusi quelli per l'esportazione, quando richiesti dall'operatore e rilasciati dal veterinario ufficiale presente nello stabilimento per il controllo ufficiale relativo rispettivamente all'attività di macellazione e all'attività di lavorazione della selvaggina.

Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate e/o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 5 i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico e gli stabilimenti annessi o funzionalmente connessi che forniscono in via esclusiva, stabilimenti con la medesima ragione sociale che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione al consumatore finale. Le piattaforme di distribuzione alimenti, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.

È assoggettato alle tariffe di cui al comma 5 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al 1 gennaio dell'anno precedente a quello di trasmissione dell'autodichiarazione di cui al modulo 6 dell'allegato 4.

L'articolo 7 Definisce le tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta. Per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a) comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b). Nel caso dell'ispezione di cui al presente comma, gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. Ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuta nei piani di controllo per autoconsumo o per cessione diretta, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale.

All'articolo 8 vengono introdotte disposizioni in materia di maggiorazione delle tariffe applicate ai controlli ufficiali quando gli stessi sono effettuati: in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; nei giorni festivi o nei giorni feriali con una richiesta inferiore alle 24 ore.

L'articolo 9 Disciplina i controlli ufficiali originariamente non programmati nonché i controlli ufficiali e altre attività ufficiali richiesti dagli operatori ed effettuati dall'Azienda sanitaria locale in conformità agli articoli 79, paragrafo 2, lettera c) ed 80 del Regolamento.

Per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, maggiore o minore, da parte dell'Autorità competente

in un precedente controllo ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati.

Per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli: per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;

di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7 e per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.

Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso in cui l'ispezione ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello non è prevista nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3.

Le tariffe di cui al presente articolo si applicano a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tariffe per il controllo ufficiale e le altre attività ufficiali su base oraria, determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 10, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione minima oraria minima da considerare è di 15 minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui al modulo 11 dell'allegato 5.

L'articolo 11 introduce gli importi delle tariffe per la fase della controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento. Qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanità o al laboratorio designato l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3.

L'articolo 12 stabilisce le modalità di versamento, da parte dell'operatore, delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte dai Posti di controllo frontaliero (PCF) e dal Ministero della Salute nonché delle eventuali spese di trasferta connesse all'esecuzione di dette attività.

In relazione alle tariffe per le prestazioni rese dai PCF, è stabilito che i relativi importi, indicati nell'Allegato 1, Sezioni 1 e 2, sono versati dall'operatore al momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES.

I commi 3, 4, e 5 stabiliscono le modalità di versamento e di restituzione, qualora necessaria, degli importi in caso di adozione da parte dell'operatore del criterio del "conto a scalare" come definito al comma 3.

Al comma 7 sono stabilite le modalità di versamento dell'importo indicato nell'Allegato 1, Sezione 3 per il riconoscimento di depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale.

L'Articolo 14 stabilisce la ripartizione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, eseguiti dai posti di controllo frontaliere e dai punti di controllo, tra Stato e laboratori ufficiali che effettuano le analisi di laboratorio.

I suddetti introiti sono vincolati a garantire i mezzi e le risorse per l'espletamento dei suddetti controlli e delle altre attività stabilite dal regolamento.

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 1 e 2 sono destinati e vincolati:

- a) la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/art. 14 del capo 20 per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma "Sanità pubblica veterinaria" nell'ambito della missione "Tutela della salute"-categoria "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai posti di controllo frontaliere e dai punti di controllo, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato 3, sezione 2, nonché per ogni altro onere correlato;
- b) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per l'attività di supporto sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al medesimo il costo;
- c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01 capo 20.

I Posti di Controllo Frontaliere provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avvenire su

base mensile ed anche il relativo versamento deve avere cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscosse.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali come indicato nei successivi commi. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7 c della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe della sezione 8, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3:

a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che le attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7 quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, per la copertura delle spese correnti o di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 e nei giorni festivi;

b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;

c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali e/o altri laboratori ufficiali incaricati dalle regioni e dalle province autonome, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;

e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento ed al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero;

d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

Entro trenta giorni a decorrere dalla conclusione del semestre precedente l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2 gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo. In caso di mancato riparto e/o trasferimento di cui al comma 2 da parte dell'Azienda sanitaria locale, la regione o la provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima.

La maggiorazione prevista all'articolo 8 non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 12, dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 9 8, commi 7 e 8, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale che ha eseguito le analisi.

L'articolo 16 disciplina la normativa inerente le modalità di rendicontazione delle tariffe. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15 con periodicità semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6 5 con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente.

La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma precedente al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali/altri laboratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 3 dell'allegato 6. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15 14, comma 2, lettera d, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 4 3 dell'allegato 6.

L'articolo 17 reca le disposizioni inerenti i provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento delle tariffe previste dal presente decreto. Nel caso in cui l'operatore, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, contestualmente, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e le attività connesse.

L'articolo 18 reca modalità di aggiornamento e modifica degli allegati. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sulla base del costo effettivo del servizio e tenuto conto di quanto previsto dal Capo VI del regolamento UE 2017/625, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può:

- a) aggiornare periodicamente, anche introducendone ulteriori, gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2 e della tariffa oraria di cui all'allegato 3;
- b) modificare gli allegati 4, 5 e 6;
- c) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429.

L'articolo 19 reca norme in materia di adempimenti dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il link alla pagina web con le informazioni pubbliche relative alle tariffe. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafi 1 e 2 del regolamento, le informazioni pubbliche delle tariffe di cui al comma precedente sono riferite:

- a) al metodo e ai dati utilizzati per determinare le tariffe;
- b) all'importo delle tariffe per i controlli ufficiali e/o le altre attività ufficiali applicate a ciascuna categoria di operatori di cui all'articolo 1 del presente decreto.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatte salve le eventuali necessità di adeguamento delle risorse umane e strumentali alle esigenze del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese.

L'articolo 21 reca disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 22 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194; il decreto del Ministero della salute del 24 gennaio 2011 (GU n.100 del 2-5-2011); il decreto del Ministero della salute 3 giugno 2015 (GU Serie Generale n.138 del 17-06-2015) e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore "certificazioni e nulla osta", punto 17 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 (GU Serie Generale n.63 del 15-03-1991 - Suppl. Ordinario n. 21) e successive modificazioni.

Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito unicamente dal Decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il provvedimento va ad abrogare il vecchio decreto legislativo 194/2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendo l'onere per la copertura dei costi a carico degli operatori. Il sistema è finalizzato al miglioramento ed all'ottimizzazione dell'attività di controllo nell'ottica di una sempre maggiore tutela della salute pubblica.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

L'intervento normativo è in linea con il dettato costituzionale e in particolare con le previsioni contenute nell'art. 32 della Costituzione in materia di tutela della salute e nell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in materia di attività di profilassi internazionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Il testo è stato predisposto in attuazione al criterio di cui all'art. 12, comma 3, lett. g) della delega preposta con la legge di delegazione europea n.117/2019, che prevede un intervento per adeguare le norme interne alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di tariffe per il finanziamento dei controlli sanitari.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano provvedimenti dallo stesso contenuto attualmente in corso.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il presente decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi ha proprio la finalità di adeguare l'ordinamento alle previsioni del regolamento (UE) 2017/625.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento legislativo, in ottemperanza a quanto sancito a livello europeo dal Regolamento UE 2017/625, tutti gli Stati dovranno predisporre adeguati strumenti per far fronte al nuovo sistema dei controlli ufficiali, tuttavia, nel rispetto dei principi generali imposti a livello europeo, il panorama legislativo degli altri Stati membri risulta diversificato in ragione delle differenti realtà interne.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni sostanzialmente non modificano quanto finora in essere, il testo è stato adeguato a quanto stabilito con il regolamento europeo e le definizioni utilizzate sono frutto dell'armonizzazione imposta dal legislatore della UE.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni in oggetto non utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il testo normativo reca, all'articolo 22, norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono norme con effetto retroattivo né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie allo schema in oggetto. Anzi, si è cercato di adeguare il sistema nazionale abrogando le norme oramai obsolete in ragione delle disposizioni europee.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194 e relativo decreto attuativo del Ministero della salute del 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, recante Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'Amministrazione proponente. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.